

STATUTO

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e della Legge 383/2000 un'Associazione denominata "**VIA EMILIA A COLORI**". L'Associazione ha la sede in Bologna e può istituire delegazioni territoriali anche altrove. La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito nell'Art. 14 - Scioglimento dell'Associazione, è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Scopo e finalità dell'Associazione

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, persegue interessi a favore degli associati purché si riconoscano necessariamente nella seguente missione: **difendere e migliorare la Salute dell'Ambiente circostante dal punto di vista fisico e socio-economico**. Per Ambiente si intende il territorio naturale e urbanizzato, le persone e le relazioni fra di esse e con le istituzioni, come dettagliatamente descritto nello Statuto che si allega al presente atto costitutivo: quindi le relazioni civiche dei cittadini sono anche in qualità di residenti, utenti, lavoratori e consumatori.

E' inoltre fatto salva la libera iniziativa dell'Associazione di agire a propria discrezione anche nell'interesse della collettività qualora ne rilevi l'interesse sociale, a tutela della missione di cui sopra.

L'Associazione al fine di perseguire la missione istituzionale:

1. promuove la partecipazione di tutti i membri della società civile alla migliore gestione della cosa pubblica e delle attività produttive di beni e servizi presenti sul territorio. Per membri si intendono i cittadini anche nella loro veste di lavoratori, consumatori e utenti di servizi pubblici e privati.

2. Crea strumenti di comunicazione multimediali per ottenere un coinvolgimento attivo e partecipato delle persone fisiche e giuridiche, ossia persone ed aziende ed enti.

3. Ricerca le buone pratiche di governance nel settore pubblico e privato, compiendo tutti quelle azioni ed atti volti a consentire un coinvolgimento dell'Associazione e degli associati alla individuazione e diffusione delle buone pratiche di governance della cosa pubblica e delle attività private, al fine di contribuire positivamente al miglioramento della

loro stessa gestione. Per governance si intende l'insieme delle modalità amministrative, delle politiche gestionali e delle strategie di governo di un'attività.

4. Opera nel rispetto dei principi democratici volti a tutelare la famiglia, l'educazione civica e il lavoro giovanile, ed in particolar modo persegue:

→ la **salvaguardia della famiglia naturale**.

→ Il tema dell'**educational**, secondo cui l'educazione deve essere insegnata e fatta rispettare sia in famiglia, sia nella scuola, sia in tutte le sedi della pubblica amministrazione.

→ La tutela del principio secondo cui **il lavoro è sacro**, in quanto nobilita la persona, salvaguardandone la dignità sociale. Allo scopo potranno essere promosse iniziative atte a supportare **il lavoro giovanile** e l'eliminazione del **digital divide** (l'analfabetismo informatico che crea una barriera comunicativa fra le generazioni, e in particolare fra gli anziani e la realtà tecnologica).

→ Promuovere iniziative mirate ad evitare la **solitudine e l'emarginazione**, di persone in difficoltà come anziani ed ammalati.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente escluse.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 3 - I Soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Si intendono come **associati** le persone regolarmente iscritte ed in regola con la quota associativa.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali; la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- **Soci effettivi:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci effettivi è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 4 – Diritti dei soci

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 5 – Doveri dei soci

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 6 – Recesso / esclusione del socio

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato Direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'Art. 5 o, per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa, oppure per incompatibilità manifestate in seguito all'adesione rispetto alle finalità dell'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 – Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Comitato Direttivo;

- Il Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 8 – L'Assemblea

L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice o via posta elettronica (e-mail) agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria

- a. elegge il Presidente
- b. elegge il Comitato Direttivo
- c. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi
- d. approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo

- e. fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione
- f. ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo
- g. approva il programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea facente funzione del segretario, appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario (o suo facente funzione) ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede amministrativa ed operativa dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea straordinaria

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 9 – Il Comitato Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a cinque membri.

La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione
3. redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. ammette i nuovi soci
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'Art. 6 del presente Statuto.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Comitato Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato Direttivo stesso).

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea.

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'Assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 11 – I Mezzi finanziari

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura, quote, beni mobili ed immobili, provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
- da iniziative promozionali ed introiti eventuali realizzati nello svolgimento dell'attività;
- dal ricavato di sottoscrizioni e raccolta fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini statutari.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio. Il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi entrata che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 12 – Il Bilancio

I bilanci sono predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 Aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 13 – Modifiche statutarie

Questo Statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 14 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità simili.

Art. 15 – Disposizioni finali

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute in via amichevole, appellandosi al servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Bologna.

In ogni caso ogni eventuale questione o lite sarà risolta attraverso il giudizio di una terza parte in via amichevole ed il meno onerosa possibile per ciascuna delle parti.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.